



Proposta	n. PDEL-2024-95 del 13/08/2024
Deliberazione del Direttore Generale	n. DEL-2024-90 del 29/08/2024
Oggetto	Direzione Generale. Approvazione Convenzione con la Fondazione Flaminia per l'istituzione di una collaborazione integrata sui temi salute, ambiente, biodiversità e clima.
Dirigente proponente	Direzione Generale - Bortone Giuseppe
Responsabile del procedimento	Gaddi Giulia

Questo giorno *29/08/2024* il Direttore Generale, Dott. Bortone Giuseppe, delibera quanto segue.

VISTE:

- la Legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA), di cui fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- la Legge Regionale n. 44 del 19/04/1995 che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (Arpa), quale ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario;
- la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ai sensi della quale l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna istituita con L.R. n. 44/1995 è ridenominata Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);

PREMESSO:

- che la Fondazione Flaminia, con sede in Ravenna, ente che non persegue scopo di lucro, svolge attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in Romagna;
- che la Fondazione Flaminia ha fra le sue attività il supporto alle attività di ricerca scientifica, nelle relative varie componenti; il supporto alle attività di formazione professionale prevalentemente superiore; l'organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e scientifico; la promozione del raccordo tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori e gli istituti di formazione professionale;

CONSIDERATO:

- che Arpae ha interesse a promuovere iniziative di formazione ed educazione nel campo della salute, ambiente, biodiversità e clima, con particolare riferimento agli effetti dell'impatto ambientale sulla salute dell'uomo e degli ecosistemi, al fine di favorire e migliorare le competenze e le conoscenze nell'ambito della scienza dell'esposizione;
- che Arpae partecipa a progetti di studio e ricerca che prevedono e richiedono l'attuazione di iniziative volte a favorire la formazione delle figure professionali coinvolte nella complessa

gestione della tematica ambiente e salute;

RILEVATO:

- che, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, Arpa e la Fondazione Flaminia hanno predisposto una Convenzione, allegata sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, finalizzata all'istituzione di una collaborazione integrata per lo sviluppo, anche in raccordo con altre specifiche attività di formazione e comunicazione, sui temi di salute, ambiente, biodiversità e clima, con l'obiettivo di favorire la formazione delle figure professionali operanti nel campo di Ambiente e Salute, con particolare ma non esclusivo riferimento agli operatori e tecnici del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) e del Sistema Nazionale Regionale di Prevenzione Salute (SNPS/SRPS);

SPECIFICATO:

- che gli ambiti e le forme della collaborazione sono definiti negli articoli 2 e 3 della Convenzione allegata sub A);
- che le Parti si impegnano ad attuare i progetti riferiti agli ambiti di cui alla Convenzione attraverso lo scambio di singole specifiche lettere di intenti;
- che la Convenzione di cui trattasi ha durata triennale ed entra in vigore dalla sottoscrizione;

DATO ATTO:

- che la sottoscrizione della Convenzione di cui trattasi non comporta oneri per l'Agenzia;

RITENUTO:

- che le attività previste siano conformi alle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- pertanto opportuno approvare la Convenzione da sottoscrivere con la Fondazione Flaminia di Ravenna, allegata al presente atto sub A), finalizzata all'istituzione di una collaborazione integrata sui temi salute, ambiente, biodiversità e clima;

SU PROPOSTA:

- del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, il quale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- del parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico Dott. Eriberto de' Munari, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/90, è la Dott.ssa Giulia Gaddi del Servizio Affari istituzionali e Advocatura;

DELIBERA

1. di approvare la Convenzione da sottoscrivere con la Fondazione Flaminia di Ravenna, allegata al presente atto sub A), finalizzata all'istituzione di una collaborazione integrata sui temi salute, ambiente, biodiversità e clima;
2. di dare atto che la Convenzione di cui trattasi ha durata triennale ed entra in vigore dalla sottoscrizione;
3. di dare atto che ai sensi di quanto previsto nella Convenzione sub A) le Parti si impegnano ad attuare i progetti riferiti agli ambiti di cui alla Convenzione medesima attraverso lo scambio di specifiche lettere di intenti.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Firmato digitalmente

Dott.ssa Manaresi Lia

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE TECNICO

Firmato digitalmente

Dott. de' Munari Eriberto

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato digitalmente

Dott. Bortone Giuseppe

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

CONVENZIONE TRA LA FONDAZIONE FLAMINIA E L'AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA-ROMAGNA

La Fondazione Flaminia con sede in Ravenna, via Baccarini n. 27, C.F. 00591340393 e P. IVA 01377140395, nella persona della Prof.ssa Mirella Falconi, in qualità di Presidente, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione

E

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna, nel seguito denominata Arpae, con sede in Bologna, via Po 5, C.F. e P. IVA 04290860370, nella persona del Dott. Giuseppe Bortone, Direttore Generale, domiciliato per la carica presso la sede di Arpae

nel seguito anche denominati singolarmente "Parte" e congiuntamente "Parti"

PREMESSO

- che l'art. 5, comma 1, della Legge Regionale n. 44/95 istitutiva di Arpae prevede, tra le funzioni, attività e compiti assegnati all'Agenzia, la realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteo-climatologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi (lett. a);
- che l'art. 5, comma 2, della medesima L.R. n. 44/95 prevede che per l'adempimento delle proprie funzioni, attività e compiti, Arpae possa definire accordi o convenzioni con Aziende ed Enti pubblici, operanti nei settori suolo, acque, aria, ambiente;
- che Arpae, come parte integrante del Sistema Nazionale di Prevenzione Ambientale, di seguito definito come SNPA, sulla base degli articoli 1 e 3 della Legge n. 132/2016, svolge attività e funzioni che hanno come obiettivo la prevenzione a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e svolge funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni e negli enti competenti con particolare riferimento alla caratterizzazione dei fattori ambientali come causa di danni alla salute;
- che l'articolo 3 della L. n. 132/2016, al comma 1, lettera c) include tra le funzioni del SNPA l'attività di ricerca finalizzata all'espletamento dei compiti e delle funzioni ad esso affidati, lo sviluppo delle conoscenze e la produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e sui fattori di inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e sui rischi naturali e ambientali;

PREMESSO ALTRESI'

- che la Fondazione Flaminia, ente che non persegue scopo di lucro, svolge attività di promozione e supporto allo sviluppo dell'Università e della ricerca scientifica e del sistema della formazione e istruzione superiore in Romagna;
- che la Fondazione Flaminia ha fra le sue attività il supporto alle attività di ricerca scientifica, nelle relative varie componenti; il supporto alle attività di formazione professionale prevalentemente superiore; l'organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni, pubblicazioni di particolare interesse culturale e scientifico; la promozione del raccordo tra le istituzioni universitarie, le istituzioni culturali, gli istituti medi superiori e gli istituti di formazione professionale;
- che, sulla base del proprio Statuto, la Fondazione Flaminia può stabilire rapporti di collaborazione mediante apposite convenzioni pluriennali con Amministrazioni pubbliche e private, con Enti societari, Istituti, Università ed organismi di qualunque natura, anche a livello internazionale e, in particolare, può stringere rapporti di associazione con organismi di competenza collaudata, operanti nei settori d'attività della Fondazione;

CONSIDERATO

- che Arpae ha interesse a promuovere iniziative di formazione ed educazione nel campo della salute, ambiente, biodiversità e clima, con particolare riferimento agli effetti dell'impatto ambientale sulla salute dell'uomo e degli ecosistemi, al fine di favorire e migliorare le competenze e le conoscenze nell'ambito della scienza dell'esposizione;
- che la Fondazione Flaminia, tra le sue attività, organizza convegni e iniziative culturali, e gestisce master, corsi di alta formazione, summer e winter school;
- che Arpae, anche nell'ambito di specifici progetti di ricerca, si è fatta promotore, in collaborazione con le Università del territorio, di iniziative formative, inclusi master universitari, summer school, corsi di alta formazione sulle tematiche presidiate;
- che Arpae partecipa a progetti di studio e ricerca che prevedono e richiedono l'attuazione di iniziative volte a favorire la formazione delle figure professionali coinvolte nella complessa gestione della tematica ambiente e salute;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Viene istituita tra Arpae e Fondazione Flaminia una collaborazione integrata per lo sviluppo, anche in raccordo con altre specifiche attività di formazione e comunicazione, sui temi di salute, ambiente, biodiversità e clima con l'obiettivo di favorire la formazione delle figure professionali

operanti nel campo di Ambiente e Salute, con particolare, ma non esclusivo riferimento, agli operatori e tecnici del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), Sistema Nazionale Regionale di Prevenzione Salute (SNPS/SRPS), ai medici e alle altre figure professionali sanitarie.

ART. 2

Le Parti convengono di attivare forme di collaborazione nei seguenti ambiti:

- a) collaborazioni su tematiche di comune interesse da svolgersi anche in cooperazione con altre strutture del sistema SNPA, a sostegno delle strategie nazionali in ambito di transizione ecologica e a protezione e promozione della salute della Terra;
- b) instaurazione, mantenimento e potenziamento di rapporti di collaborazione con istituzioni scientifiche sanitarie e ambientali, pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero;
- c) attivazione di programmi e di iniziative di supporto alla formazione universitaria e post-universitaria;
- d) attivazione di programmi e di iniziative di supporto alla comunicazione attraverso l'organizzazione di manifestazioni, iniziative, convegni;
- e) eventuale erogazione di servizi tecnico-scientifici di alta qualificazione;
- f) collaborazioni ad attività di ricerca avviate dalle singole Parti contraenti tramite l'acquisizione di progetti di ricerca.

ART. 3

Le Parti si impegnano, attraverso lo scambio di singole specifiche lettere di intenti, ad attuare progetti riferiti agli ambiti di cui al precedente art. 2, definendo i contenuti e le modalità della collaborazione e i relativi oneri di finanziamento.

ART. 4

Ciascuna delle Parti resta unica titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- alle proprie conoscenze pregresse individualmente e autonomamente sviluppate da ciascuna antecedentemente alla stipula della presente Convenzione;
- alle proprie conoscenze sviluppate durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ma al di fuori ed indipendentemente dalle stesse, anche se attinenti ai medesimi campi scientifici.

Le conoscenze congiuntamente acquisite ed i risultati scientifici scaturiti nel corso di attività di ricerca in collaborazione nell'ambito della presente Convenzione costituiranno patrimonio comune delle Parti. Le modalità di sfruttamento industriale nonché la ripartizione delle relative "royalties" saranno regolamentate in specifici accordi, sulla base dell'impegno qualitativo e quantitativo in risorse umane, finanziarie e cognitive assunto da ciascuna Parte nelle attività di

ricerca collaborativa.

ART. 5

L'esecuzione della presente Convenzione implica che ciascuna delle Parti fornisca all'altra informazioni scritte o orali di carattere confidenziale e/o riservato relative, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a dati, informazioni e tecnologie, in qualsiasi supporto contenute ("Informazioni"). A tal riguardo, le Parti riconoscono che le Informazioni sono e restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite, e si impegnano, per sé e per il proprio personale a:

- far uso delle Informazioni esclusivamente per l'esecuzione della Convenzione;
- non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le Informazioni;
- restituire immediatamente le Informazioni all'altra parte, su richiesta della medesima;
- conservare con la massima cura e riservatezza tutte le Informazioni, limitando il numero dei soggetti che possono avervi accesso, al personale direttamente coinvolto nelle attività di cui all'esecuzione della collaborazione. Tali soggetti dovranno essere previamente informati del carattere riservato delle Informazioni e dovranno impegnarsi a rispettare gli stessi obblighi di segretezza qui previsti;
- astenersi dal copiare, duplicare, riprodurre o registrare, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, le Informazioni, salvo che nella misura strettamente necessaria ai fini della collaborazione.

L'impegno alla riservatezza di cui alle clausole che precedono sarà per le Parti vincolante, sia durante l'esecuzione che al termine della Convenzione, senza alcun limite di tempo, fintantoché le Informazioni diventeranno parte del dominio pubblico senza colpa delle Parti.

ART. 6

Qualora nel corso del periodo di validità della presente Convenzione si ritenesse opportuno rivedere la Convenzione stessa, le Parti contraenti definiranno, di comune accordo, le modalità per la revisione.

ART. 7

Il presente atto entrerà in vigore a partire dalla sottoscrizione e resterà valido per tre anni. Potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, salvo disdetta di una delle Parti da darsi due mesi prima della scadenza del periodo di riferimento in corso di validità, mediante posta elettronica certificata.

ART. 8

Ai fini della presente Convenzione, e fatte salve eventuali successive variazioni da comunicarsi per iscritto, le Parti stabiliscono che le comunicazioni reciproche dovranno essere effettuate per

iscritto alle persone sotto indicate e presso i relativi domicili sotto elencati:

Se diretta alla Fondazione Flaminia: Presidenza, Via Baccarini 27, 48121 Ravenna
fondazioneflaminia@pec.it

Se diretta ad Arpae: Direttore Generale, via Po 5, 40139 Bologna, pec dirgen@cert.arpa.emr.it

ART. 9

Salvo i casi di dolo e colpa grave, ciascuna delle Parti è sollevata da responsabilità per eventi dannosi che possano accadere al personale o alle cose dell'altra. Ciascuna delle Parti risponde unicamente delle attività svolte dal proprio personale.

ART. 10

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 11

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte che la richiede. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall'art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004. Le spese di bollo ai sensi dell'art. 2 Tariffa - parte I - allegata al DPR 642/72 sono a carico di Arpae.

ART. 12

Per ogni eventuale controversia si dichiara competente il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per la Fondazione Flaminia

La Presidente - Prof.ssa Mirella Falconi

Per Arpae

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Bortone